

Allegato B Deliberazione di Giunta Municipale – N. 53/2020

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 N. 658 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: APPROVAZIONE DI MODALITÀ E CRITERI PER L'ACQUISIZIONE E L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI MAGGIORMENTE ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

Prot. 12468/2020

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE

Si rende noto che con Deliberazione di Giunta comunale prog. n. 53/2020 del 6 aprile 2020 è stato approvato l'avviso per la concessione di contributi economici mediante buoni spesa, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari in stato di bisogno, nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658.

Il presente avviso pubblico è composto dal disciplinare allegato che qui si allega integralmente.

Gli interessati possono presentare istanza **esclusivamente a mezzo modulo on-line predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Lazzaro di Savena** che viene appositamente costituito e divulgato alla cittadinanza attraverso le forme e modalità di pubblicità in essere presso l'Ente a partire **dal giorno 07/04/2020 e fino al giorno 20/04/2020 compreso**. L'assegnazione del beneficio agli aventi diritto avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili; ne consegue che non tutte le domande presentate, pur in condizione di ammissibilità, potranno essere soddisfatte sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Alla istanza redatta e trasmessa secondo il modello allegato "AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ORDINANZA DEL CAPO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020" deve essere allegata e trasmessa copia di valido documento di riconoscimento.

I Servizi sociali provvedono all'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno in base alle condizioni riportate nell'autodichiarazione, verificando il possesso dei requisiti d'accesso e la condizione economica di indigenza, per i cittadini che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente emergenza sanitaria .

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare lo Sportello Sociale di via Emilia 90, nei giorni da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30:

- telefonicamente al numero 051.6228.255
- all'indirizzo di posta elettronica: sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it

San Lazzaro di Savena, lì 08/04/2020

Il Dirigente della V[^] Area
"Servizi alla persona e collettività"
dr. Andrea Raffini

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

ALLEGATO

a) *Allegato A Deliberazione di Giunta Municipale - Proposta: 512 / 2020 del 04/04/2020*

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 N. 658 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: APPROVAZIONE DI MODALITÀ E CRITERI PER L'ACQUISIZIONE E L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI MAGGIORMENTE ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

DISCIPLINARE

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari e tra quelli in stato di bisogno,

nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "generi alimentari e di prima necessità" i prodotti alimentari, quelli per l'igiene personale e i prodotti per l'igiene della casa;
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per "buono spesa dematerializzati," il titolo dematerializzato trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali aderenti all'avviso pubblico del Comune di Bologna, pubblicati sul sito internet comunale;
- d) per "servizi sociali", il Servizio sociale territoriale del Settore Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il contributo concedibili mediante buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nuclei unipersonali	Euro 150,00
Nuclei composti da due persone	Euro 250,00
Nuclei composti da tre persone	Euro 350,00
Nuclei composti da quattro persone	Euro 400,00
Nuclei composti da cinque persone	Euro 500,00
Nuclei composti da sei persone e oltre	Euro 600,00

Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa

- 1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e la approvazione di appositi elenchi stilati dal competente Settore Welfare sulla base dei criteri generali definiti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e nella deliberazione di approvazione del presente disciplinare e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità a quelli non già assegnatari di altro sostegno pubblico.
- 2. Ai fini della presentazione delle istanze, della individuazione dei beneficiari e dell'assegnazione dei buoni spesa sono stabiliti i seguenti criteri e modalità:

- 2.1 Beneficiari. Persone e nuclei residenti nel comune di San Lazzaro di Savena ed altresì persone e nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- 2.2 Istanze. Il competente competente Settore Welfare riceve le istanze dematerializzate dei cittadini sotto forma di autodichiarazione mediante certificazione sostitutiva e certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da inoltrarsi esclusivamente a mezzo modulo on-line predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Lazzaro di Savena che viene appositamente costituito e divulgato alla cittadinanza attraverso le forme e modalità di pubblicità in essere presso l'Ente. Le istanze possono essere presentate dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e potranno essere presentate fino alla data di chiusura dello stesso; l'erogazione del beneficio agli aventi diritto avverrà in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; ne consegue che non tutte le domande presentate, pur in condizione di ammissibilità, potranno essere soddisfatte.
- 2.3 Il servizio sociale individua i nuclei in stato di bisogno in base alle condizioni riportate nell'autodichiarazione, verificando il possesso dei requisiti d'accesso e la condizione economica di indigenza, per i cittadini che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente emergenza sanitaria.
- 2.4 Sono eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei generati dall'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze:
 - a) la sospensione o chiusura di attività, autonoma o subordinata, da parte di nuclei familiari monoreddito, in base ai decreti o ordinanze statali o regionali o altro provvedimento, che determina indisponibilità di liquidità per il proprio sostentamento;
 - b) la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali, in attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati, ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
 - c) la sospensione temporanea ovvero la riduzione significativa delle attività con partita IVA rientranti nelle professioni, nel commercio e nelle attività produttive/artigianali;
 - d) l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti, a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria, ovvero per effetto della contrazione delle chiamate o della cessazione di fatto dell'attività svolta, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;
 - e) altre cause da specificarsi da parte dell'istante nell'autodichiarazione.

- 2.5 Causa ostativa. É causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato.
- 2.6 Causa di esclusione. É causa di esclusione dalla concessione del beneficio l'essere in possesso, alla data del 31 marzo 2020 a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli e altri prodotti finanziari il cui cumulo sia di importo complessivamente superiore a € 5.000,00 per i nuclei unipersonali; di importo complessivamente superiore a € 10.000,00 per i nuclei composti da 2 persone; di importo complessivamente superiore a € 15.000,00 per i nuclei composti da 3 o più persone.
- 2.7 Ammissione prioritaria. É motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito al 31 marzo 2020 a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi e sussidi di qualsiasi natura, comprese rendite patrimoniali, quali cedole di titoli, corrispettivi di locazioni, ecc. di importo complessivo superiore a € 780,00.
- 2.8 Ammissione secondaria. persone e nuclei i quali al 31 marzo 2020 a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, hanno percepito redditi, contributi e sussidi di qualsiasi natura, comprese rendite patrimoniali, quali cedole di titoli, corrispettivi di locazioni, ecc. di importo complessivo superiore a € 780,00, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica autodichiarata nell'istanza e, a pari disponibilità, con priorità per i nuclei familiari più numerosi.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Sequenzialità delle ammissioni alla concessione del beneficio. Dopo la prima settimana di ricezione delle istanze a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, il competente competente Settore Welfare provvede alla prima formazione ed approvazione di un elenco di beneficiari secondo i criteri sopra elencati mediante determinazione dirigenziale ed invio di un elenco allegato di beneficiari alla società erogatrice dei buoni spesa, compatibilmente con le risorse disponibili. Seguentemente si provvede ad ulteriori individuazioni settimanali di beneficiari della misura, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. La società erogatrice dei buoni spesa trasmette in via telematica i buoni spesa, preferibilmente dematerializzati, in formato leggibile dagli esercizi convenzionati (in alternativa):
 - al Settore Welfare, che provvede all'inoltro in via telematica ai beneficiari;

Oppure, nel caso sia attivabile da parte della società erogatrice dei buoni spesa tale modalità

- direttamente al beneficiario, con accredito del corrispettivo dovuto su carte o supporti elettronici abilitati.

3. Per i casi residuali per i quali non è praticabile la trasmissione in via telematica si provvede a consegna manuale rispettando tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contingente stato epidemiologico COVID-19.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni spesa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario può utilizzare il buono spesa, nell'esercizio commerciale convenzionato con minore distanza dalla propria residenza o domicilio.

Art. 7 – Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione

1. Il Comune di San Lazzaro di Savena verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Settore Welfare provvede ad acquisire la disponibilità della società di servizi alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 2, c.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658.

2. I rapporti tra Comune di San Lazzaro di Savena, beneficiari ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. I buoni spesa possono anche essere in formato dematerializzato nel momento dell'utilizzo, qualora l'esercizio commerciale sia dotato della strumentazione per lettura da smartphone o tablet, codici a barre o altro formato elettronico utilizzato. Il Comune di San Lazzaro di Savena provvede a comunicare all'utente via mail la concessione del buono spesa nonché la sua trasmissione telematica, fatti salvi i casi

non dotati di apparecchiature informatiche.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Dirigente della V[^] Area – Servizi alla persona e alla collettività è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.